



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di Savona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2016**

**Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 03/08/2017**

**In vigore dal 13/10/2017**

## Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....	4
Articolo 2 - Campo di applicazione .....	4
Articolo 3 - Riferimenti Normativi.....	5
Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti.....	5
Articolo 5 - Attività di competenza del Comune.....	6
TITOLO II Rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani .....	6
Articolo 6 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani (rsau).....	6
Articolo 7 - Assimilazione per quantità e qualità.....	6
Articolo 8 - Esclusione.....	7
TITOLO III Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e della raccolta differenziata.....	7
Articolo 9 - Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti .....	7
Articolo 10- Area di espletamento del servizio pubblico .....	7
Articolo 11- Modalità della raccolta.....	7
Articolo 12 - Classi merceologiche raccolta differenziata.....	8
Articolo 13 - Obblighi di conferimento della raccolta differenziata .....	8
Articolo 15 - Rifiuti non conferibili al servizio pubblico per RSU e RSAU .....	8
Articolo 16 - Esposizione e raccolta (carta, cartone e tetrapak, imballaggi in plastica, rifiuto organico, rifiuto secco residuo non riciclabile, vetro e imballaggi metallici) .....	9
Articolo 17 - Raccolta rifiuti con cassonetti .....	10
Articolo 18 - Specifiche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.....	10
Articolo 19 - Pile, batterie esauste e farmaci .....	11
Articolo 20 - Conferimento dei RSU ingombranti, dei beni durevoli e dei RSU vegetali provenienti da aree verdi.....	12
Articolo 21 - Smaltimento e/o recupero.....	12
Articolo 22 - Sistema premiante per l'incremento della raccolta differenziata .....	12
TITOLO IV Norme atte a garantire un distinto smaltimento dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti da esumazione ed estumulazione.....	12
Articolo 23 - Obblighi dei produttori e dei detentori .....	12
Articolo 24 - Divieto di miscelazione.....	12
Articolo 25 - Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione.....	12
Articolo 26 - Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi .....	13
Articolo 27 - Rifiuti provenienti da attività edilizie .....	13
Articolo 28 - Rifiuti cimiteriali.....	13
Articolo 29 - Rifiuti spiaggiati.....	13
TITOLO V Pulizia, igiene e decoro del territorio .....	13
Articolo 30 - Pulizia dei mercati .....	14
Articolo 31 - Manifestazioni pubbliche .....	14
Articolo 32 - Aree adiacenti e prospicienti a esercizi pubblici.....	14
Articolo 33 - Classificazione rifiuti urbani ai fini gestione/smaltimento e recupero .....	14
abbandono e/o deposito incontrollato e pulizia dei terreni non edificati .....	14
TITOLO VI Controllo, vigilanza, sistema sanzionatorio e disposizioni finali .....	14
CAPO I - Agenti accertatori - Eco-ausiliari .....	14
Articolo 34 - Oggetto e finalità .....	14
Articolo 35 - Funzioni.....	15
Articolo 36 - Individuazione del personale .....	15
Articolo 37 - Qualità di Pubblico ufficiale .....	15
Articolo 38 - Requisiti per il conferimento delle funzioni .....	15
Articolo 39 - Nomina e revoca allo svolgimento delle funzioni .....	16
Articolo 40 - Doveri e compiti .....	16
Articolo 41 - Procedimenti disciplinari.....	16
Articolo 42 - Formazione e qualificazione .....	16
Articolo 43 - Coordinamento dell'attività.....	17
Articolo 44 - Dotazioni di Servizio .....	17
Articolo 45 - Tessera personale di riconoscimento e segnale distintivo di servizio.....	17

CAPO II Controlli e vigilanza.....	17
Articolo 46 - Controlli e vigilanza .....	17
Articolo 47 - Sistema sanzionatorio .....	18
Articolo 48 - Norma di rinvio .....	18
Articolo 49 - Entrata in vigore.....	18
ALLEGATO 1 .....	19

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, ivi compresi i cosiddetti RAEE provenienti dai nuclei domestici assimilati per quantità e qualità, ai rifiuti urbani prodotti nel territorio del Comune .
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e proporre azioni atte a:
  - informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento;
  - coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale;
  - diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi che la produzione pulita rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
  - promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere;
3. La gestione dei rifiuti, intesa come l'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, in tutte le sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:
  - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli
  - deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
  - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
  - devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
  - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, reimpiegare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento tutti quei rifiuti e processi esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii (di seguito denominato "Decreto"):
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  - b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - c) i rifiuti radioattivi;
  - d) i materiali esplosivi in disuso;
  - e) le materie fecali, se non contemplate alla lettera g), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  - f) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - g) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - h) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117."

### Articolo 2 - Campo di applicazione

1. La gestione dei rifiuti viene effettuata mediante un servizio di raccolta con metodo "porta a porta" per le frazioni carta, imballaggi in plastica, scarti delle cucine (rifiuto organico) e rifiuto secco non riciclabile, residuo delle selezioni effettuate. Le restanti frazioni verranno raccolte con cassonetti o contenitori stradali o sul territorio. Il servizio di raccolta è suddiviso in generale per utenze domestiche (residenti o non residenti) ed utenze non domestiche. All'interno delle utenze

non domestiche sono state individuate le utenze non domestiche selezionate (grandi produttrici di almeno una frazione).

2. Sono obbligati al rispetto del presente Regolamento in solido tra loro i proprietari, i titolari di diritti reali o di godimento, gli amministratori o rappresentanti di persona giuridica ed i soggetti subentranti nei diritti della persona stessa di tutte le unità immobiliari ubicate in Albisola Superiore.

#### Articolo 3 - Riferimenti Normativi

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii la gestione dei rifiuti urbani comprende le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni;
2. Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 198 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii (di seguito denominato "Decreto");
3. Il presente Regolamento si ispira altresì alle indicazioni e prescrizioni contenute nel Sistema di Gestione Ambientale adottato dall'Amministrazione Comunale ai sensi delle Norma UNI EN ISO 14001.
4. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) del "Decreto", con il quale dovranno essere definiti i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;
5. Ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) del "Decreto" non sono comunque sin d'ora assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della Legge Regionale n. 1 del 3/1/2007 e smi;
6. Eventuali modifiche ed integrazioni alla normativa nazionale specifica di riferimento si intendono automaticamente recepite all'interno del presente regolamento;

#### Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Per la nozione di rifiuto e le definizioni di: produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo frazione umida e frazione secca e per le altre definizioni applicabili si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 183 del "Decreto".
2. Ai sensi dell'articolo 184 del "Decreto", i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
3. Sono rifiuti solidi urbani (RSU) a' sensi dell'art. 184, c.2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi del successivo articolo 7 del presente Regolamento;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, come definiti dal DPR 254/2003 nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
4. Sono rifiuti speciali a' sensi dell'art. 184, c.3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. quelli derivanti da:
  - a) attività agricole e agro - industriali;
  - b) attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di terre e rocce da scavo (vd. art. 186 D.Lgs. 152/06);
  - c) lavorazioni industriali;
  - d) attività artigianali;
  - e) attività commerciali;
  - f) attività di servizio;
  - g) attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fumi;

- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
  - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - k) il combustibile derivato da rifiuti.
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D" alla parte IV del "Decreto".

#### Articolo 5 - Attività di competenza del Comune

1. Il Comune, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara indetta dall'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale in cui il Comune è inserito, effettua in regime di privativa nelle forme di Legge e nel rispetto del Piano provinciale di gestione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento:
  - a) dei rifiuti urbani;
  - b) dei rifiuti assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello spazzamento ai sensi del successivo articolo 7;
  - c) dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua.
2. La gestione di cui al primo comma è effettuata dal Comune a mezzo di ditte specializzate, dette per brevità anche "Gestore" e potrà essere effettuata in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale nelle forme e nei modi, individuati dal designato ente di governo dell'Ambito.
3. Il Comune, tramite il "Gestore", può istituire nelle forme previste dalla normativa vigente servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
4. Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune e/o il "Gestore" possono avvalersi, nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato.

#### TITOLO II Rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani

##### Articolo 6 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani (rsau)

1. Ai sensi del "Decreto" sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Sino all'emanazione dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del "Decreto", il presente Titolo definisce, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sulla base dei criteri di qualità e quantità.
3. L'assimilazione ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione
5. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
  - non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002 e ss.mm.ii.;
  - devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto "Gestore" del servizio;
  - non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal "Gestore" e previste dal Contratto di Servizio.

##### Articolo 7 - Assimilazione per quantità e qualità

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi costituiti da manufatti prodotti e materiali simili a quelli di cui all'elenco contenuto al p.to 1.1.1 della Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 con le limitazioni, relativamente agli imballaggi, previste dall'articolo 226 del "Decreto" e con l'aggiunta degli accessori per l'informatica, così come riportati a titolo di esempio nell'ALLEGATO 1 al presente Regolamento alle seguenti condizioni:
  - i. siano rispettati i criteri di cui al punto 5 dell'Articolo 6 del presente Regolamento;

- ii. tale assimilazione vale nei limiti quantitativi dell'ordinaria produzione di rifiuto da parte delle utenze domestiche, della capacità dei sacchi e dei cassonetti per le utenze che ne sono provviste e della disponibilità ricettive del centro di raccolta comunale.
2. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

#### Articolo 8 - Esclusione

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 del "Decreto" sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:
  - i. rifiuti da attività agricole;
  - ii. rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
  - iii. rifiuti da lavorazioni artigianali
  - iv. rifiuti derivanti da attività commerciali
  - v. rifiuti da lavorazioni industriali;
  - vi. rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
  - vii. i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - viii. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti considerati RAEE professionali;
  - ix. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - x. il combustibile derivato dai rifiuti.
2. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.
3. Sono altresì esclusi dall'assimilazione ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera e) del D.lgs 152/06 e s.m.i.
  - i. i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
  - ii. i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie maggiore a 500 mq.

### TITOLO III Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e della raccolta differenziata

#### Articolo 9 - Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 del "Decreto", il Comune promuove la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggio.
2. Le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto sono disciplinate dal presente titolo, in conformità alla pianificazione di Ambito ed alla vigente normativa Nazionale e Regionale.

#### Articolo 10- Area di espletamento del servizio pubblico

La zona di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e della raccolta differenziata, nella quale il servizio e' gestito in regime di privativa, e' costituita dal Capoluogo, dalle Frazioni, dai nuclei abitati, nonché dalle aree di pertinenza dei centri commerciali e produttivi.

#### Articolo 11- Modalità della raccolta

1. Il servizio di raccolta dei RSU e RSAU è effettuato come da disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto dei servizi relativi al sistema integrato di raccolta con metodo porta a porta, trasporto, smaltimento rifiuti e gestione centro di raccolta del Comune di Albisola Superiore e del relativo Piano Operativo di organizzazione dei servizi redatto dal "Gestore", e s.m.i., e delle relative deliberazioni della Giunta Comunale.
2. Il Comune può affidare anche a ditte diverse dal "Gestore" l'organizzazione e gestione della raccolta differenziata.

#### Articolo 12 - Classi merceologiche raccolta differenziata

1. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli, di tutte le categorie di RAEE domestici e dei rifiuti vegetali di cui all'articolo 20 sono attualmente istituite raccolte differenziate per le sotto elencate frazioni di RSU e RSAU:
  - a) imballaggi di acciaio, tetrapak, plastica, vetro e alluminio;
  - b) legno, carta, cartone;
  - c) indumenti usati;
  - d) pile scariche, batterie al litio per cellulari, farmaci scaduti e consumabili da stampa esausti;
  - e) olio vegetale e minerale, accumulatori al piombo, metalli, inerti, pneumatici;
  - f) rifiuto organico, anche mediante l'utilizzo della compostiera.
2. Il "Gestore", in accordo con il Comune, potrà estendere la raccolta differenziata ad altre tipologie.

#### Articolo 13 - Obblighi di conferimento della raccolta differenziata

1. Con l'attivazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta, è fatto obbligo di conferire le relative frazioni dei rifiuti al servizio pubblico in maniera differenziata.
2. Per RSU, RSAU e rifiuti differenziabili per i quali è stato attivato il sistema di raccolta differenziata è fatto obbligo di conferimento come da successivo art. 14 comma 1 (così come indicato per ogni specifica frazione all'art. 16, ovvero tramite il sistema "porta a porta", il sistema stradale, i contenitori sul territorio o la consegna diretta presso il centro di raccolta comunale o i centri autorizzati.)
3. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale e al conferimento in maniera differenziata nell'apposito sacco, contenitore, cassonetto, container, luogo indicato, centro di raccolta comunale o centro autorizzato.

#### Articolo 14 - Modalità di conferimento della raccolta differenziata

1. In relazione alle diverse classi merceologiche, la raccolta differenziata è attivata con una delle seguenti tecniche:
  - a) raccolta porta a porta con sacchetti e/o contenitori appositamente forniti
  - b) raccolta porta a porta su prenotazione;
  - c) raccolta per cassonetto stradale e raccolta per contenitore sul territorio;
  - d) raccolta presso il centro di raccolta comunale;
  - e) raccolta presso centri appositamente attrezzati;
  - f) conferimento in compostiera domestica
2. Per quanto riguarda i materiali conferibili si fa riferimento agli artt. 12 e 15 e agli eventuali aggiornamenti.
3. In occasione di mercati settimanali, fiere e sagre le utenze devono provvedere all'esposizione dei rifiuti attraverso la separazione alla fonte di imballaggi plastici conferiti in sacchi appositamente forniti, carta, tetrapak e imballaggi in cartone conferiti sfusi legati o accatastati, vetro e contenitori metallici conferiti in appositi contenitori posizionati nell'area interessata dall'evento, rifiuto organico conferito in secondo le modalità indicate dal gestore all'interno degli appositi contenitori marroni posizionati nell'area interessata dall'evento, rsu secco non riciclabile conferito in sacchi grigi semitrasparenti appositamente forniti, cassette di legno conferite sfuse e accatastate.
4. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta differenziata previo accurato lavaggio.
5. Tutti gli imballaggi (contenitori) prima di essere immessi nel ciclo della raccolta differenziata devono essere sciacquati.

#### Articolo 15 - Rifiuti non conferibili al servizio pubblico per RSU e RSAU

1. Nei sacchetti e/o contenitori posizionati per il conferimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani (RSAU) è vietato conferire:
  - a) rifiuti pericolosi;
  - b) rifiuti speciali non assimilati;
  - c) rifiuti urbani ingombranti;



- d) rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero, raccolte differenziate;
  - e) rifiuti urbani per i quali sia stata istituita apposita raccolta differenziata;
  - f) imballaggi terziari di qualsiasi natura, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d) del "Decreto".
2. Gli imballaggi secondari, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera c) del "Decreto", possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

**Articolo 16 - Esposizione e raccolta (carta, cartone e tetrapak, imballaggi in plastica, rifiuto organico, rifiuto secco residuo non riciclabile, vetro e imballaggi metallici)**

1. Il sistema di raccolta "porta a porta" per utenze domestiche e non domestiche, e per utenze non domestiche "selezionate", di frazioni di rifiuto quali secco residuo non riciclabile, organico (scarti delle cucine), carta, cartone, tetrapak e imballaggi in plastica prevede l'utilizzo obbligatorio da parte di tutti gli utenti di un kit per la raccolta differenziata dei materiali, fornito dal "Gestore", adibito all'esposizione dei rifiuti. Il kit a seconda della tipologia di utenza può essere formato da sacchi e/o contenitori dotati di codice identificativo. E' vietato esporre i rifiuti in sacchi e/o contenitori diversi da quelli facenti parte del kit in dotazione alle utenze, salve le eccezioni previste al seguente comma 2.

Le utenze alle quali sono consegnati i contenitori in comodato d'uso gratuito sono responsabili degli stessi e dovranno restituirli al "Gestore" in caso di cessazione dell'utenza.

2. I sacchi e i contenitori per la plastica sono in colore giallo, i sacchi per il rifiuto secco residuo sono di colore grigio, i contenitori per il rifiuto secco residuo possono essere di colore verde (ad esaurimento) oppure in colore grigio, i sacchi per la carta e tetrapack sono di colore bianco o in carta colore marroncino (ad esaurimento), i contenitori per la carta sono in colore bianco, i contenitori per il vetro sono in colore blu, i sacchi ed i contenitori per il rifiuto organico sono di colore marrone. Le utenze domestiche e non domestiche dovranno pertanto provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito sacchetto e/o contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato. Il vetro e gli imballaggi metallici vanno conferiti negli appositi contenitori sfusi. La carta, il cartone e il tetrapak e gli imballaggi in plastica, ove conferiti in contenitori possono essere conferiti sfusi. Il rifiuto secco residuo, quando conferito nei contenitori dedicati a singole utenze non domestiche "selezionate", va conferito in sacchi semitrasparenti a cura dell'utenza, il rifiuto organico va conferito all'interno dei sacchi marroni in dotazione o nei contenitori (mastelle) assegnati alla propria utenza. La carta e il cartone possono essere conferiti in sacchi di carta diversi da quelli in dotazione, in scatole di carta o cartone o, se voluminosi, piegati e legati con un cordino.

La Giunta Comunale potrà variare il colore dei sacchi o prevederne di nuovi, per sopraggiunte esigenze di servizio.

3. I sacchi e/o contenitori per i differenti tipi di rifiuti devono obbligatoriamente essere esposti nei giorni ed agli orari stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, su via pubblica, o privata gravata da uso pubblico, in adiacenza all'ingresso degli stabili in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli e automezzi e da tutelare il decoro urbano, salvo che i privati, d'accordo con il gestore, abbiano già individuato area propria da destinare all'uso. Qualora siano già stati individuati dall'Amministrazione siti o aree per il conferimento appositamente delineati l'esposizione dovrà ivi avvenire.

I contenitori consegnati all'utenza devono essere ritirati dopo lo svuotamento e custoditi esclusivamente all'interno di aree private o di pertinenza. Per le utenze non domestiche selezionate nei casi, documentati e accertati in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere custoditi gratuitamente su suolo pubblico previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale. Nelle aree dei centri storici caratterizzate da un elevato afflusso di persone, l'Amministrazione Comunale può subordinare l'autorizzazione a posizionare i contenitori fuori dai locali, alla realizzazione di strutture di contenimento chiuse, fermo restando l'esonero dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Tali piccole strutture sono condotte sotto la responsabilità delle utenze non domestiche richiedenti.

4. Utenze domestiche, non domestiche "non selezionate" e non domestiche "selezionate"

**a) Utenze domestiche e non domestiche "non selezionate":**

Carta, cartone e tetrapak, imballaggi in plastica, rifiuto organico e secco residuo raccolti con modalità porta a porta devono essere conferiti secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ed esposti secondo le modalità di cui al comma 3.

Vetro e imballaggi metallici devono essere conferiti nei cassonetti stradali dislocati su tutto il territorio comunale, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Sulla base dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali, sono state disposte isole di prossimità che razionalizzano la raccolta stessa, opportunamente individuate e delimitate con segnaletica orizzontale, a disposizione di un numero stabilito di utenti dotati di chiave. Pertanto questi ultimi dovranno conferire i rifiuti negli appositi contenitori secondo le tipologie e le modalità di cui al comma 2.

**b) Utenze non domestiche "selezionate":**

Le utenze non domestiche "selezionate" possono esserlo per una o più tipologie di materiali di cui sono grandi produttori. Ad esse vengono, di norma, forniti contenitori dotati di codice a barre identificativo dell'utenza.

Le utenze devono conferire negli appositi cassonetti loro consegnati solo ed esclusivamente il materiale per il quale sono state identificate "selezionate". I cassonetti/contenitori devono essere esposti negli orari e giorni stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli e automezzi. Per le tipologie di materiali per le quali non sono state identificate come "selezionate" devono utilizzare i kit in dotazione e seguire orari e giorni di esposizione delle utenze domestiche e non domestiche "non selezionate" stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale e le modalità di conferimento ed esposizione di cui ai precedenti comma 2 e 3 del presente articolo.

- 5 La Giunta Comunale potrà decidere di apportare variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative.
- 6 I proprietari, titolari di diritti reali, ovvero i soggetti individuati all'art. 2 punto 2, fermo restando la solidarietà nell'obbligazione, sono tenuti a far rispettare ai soggetti cui gli immobili vengano eventualmente ceduti a qualsiasi titolo, le norme sull'esposizione sopra dettagliate fornendo gli appositi strumenti (kit) e informando degli obblighi nascenti nel presente Regolamento.
- 7 Il mancato rispetto di tutto quanto elencato nel presente articolo costituisce violazione del presente regolamento.

**Articolo 17 - Raccolta rifiuti con cassonetti**

1. E' assolutamente vietato lo spostamento da parte degli utenti dei cassonetti/contenitori stradali.
2. Nei progetti di costruzione o sistemazione di strade e/o marciapiedi, e nei piani urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica o privata e nei progetti edilizi devono essere previsti obbligatoriamente spazi per la collocazione di contenitori/sacchi dei rifiuti urbani e, ove necessario, delle relative piazzole, sulla base di standard stabiliti dal Comune in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.
3. I condomini che hanno identificato un luogo di proprietà ove custodire i cassonetti potranno fare richiesta di avere in dotazione un cassonetto condominiale con chiusura a chiave per il conferimento della frazione organica; tale cassonetto dovrà essere esposto su pubblica via secondo il calendario di cui all'art. 18 comma 11 e ritirato all'interno della proprietà privata entro la giornata successiva. Il cassonetto verrà consegnato al Condominio in comodato gratuito e saranno a carico del condominio tutte le attività legate alla conduzione dello stesso, comprese gestione delle chiavi, la pulizia e la disinfezione periodica. Le eventuali sanzioni di cui all'Art. 47 saranno emesse a carico del Condominio.

**Articolo 18 - Specifiche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti**

1. Si richiama quanto definito all'art. 16 – "Esposizione e raccolta"
2. Per il conferimento di cassette da frutta o di contenitori in cartone, si dovrà obbligatoriamente ridurre il volume, rompendo le cassette in piccole parti e piegando i cartoni in modo da ridurre l'ingombro degli stessi.
3. Al fine di evitare sversamenti di qualsiasi tipo sul suolo e/o all'interno dei contenitori tutti i sacchetti devono essere opportunamente chiusi. I sacchetti per la carta possono essere arrotolati, pinzati, legati con cordino o chiusi con nastro adesivo di carta.
4. E' vietato immettere nei sacchetti e/o contenitori residui liquidi, ceneri o sostanze incendiate.
5. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura di evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
6. E' vietata la cernita dei rifiuti dai sacchetti e/o contenitori, salvo personale deputato (agenti accertatori e agenti di Polizia municipale e soggetti incaricati all'accertamento delle violazioni).

7. E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
8. E' tassativamente vietato il deposito dei rifiuti, anche se custoditi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato di cassonetti.
9. Per quanto riguarda l'incendio dei rifiuti si rimanda alla normativa sanzionatoria vigente.
10. Gli utenti che aderiscono al programma di compostaggio domestico sono tenuti a conferire gli scarti delle cucine nelle compostiere, possono essere conferiti al pubblico sistema di raccolta esclusivamente quegli scarti, in particolare quelli di origine animale, che potrebbero creare problemi al processo di compostaggio.
11. Gli orari e i giorni di conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e della raccolta differenziata sono definiti con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Il mancato rispetto costituisce violazione del presente regolamento.
12. Gli utenti devono esporre obbligatoriamente i sacchi/contenitori nei pressi del proprio portone/porta o della propria attività in caso di utenze non domestiche ovvero negli spazi debitamente evidenziati da apposita segnaletica orizzontale .
13. E' fatto divieto di utilizzare i contenitori "gettacarta" per il conferimento dei RSU, dei RSAU e dei rifiuti differenziabili domestici e non domestici, che devono essere conferiti secondo le modalità di cui al presente regolamento.
14. E' fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti sulla pubblica via al di fuori dei luoghi destinati o indicati per il conferimento dei rifiuti secondo il metodo porta a porta e nei pressi dei cassonetti/contenitori sul territorio .

#### Articolo 18 bis – Isole Ecologiche ad accesso controllato

1. Per favorire la corretta gestione della raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche non residenti e dei turisti che affittano immobili per brevi periodi, sono presenti sul territorio comunale Isole Ecologiche, intese come luoghi recintati non custoditi dotati di apertura a chiave elettronica nominale, dove le utenze autorizzate possono conferire i loro rifiuti in modalità differenziata esclusivamente nel caso in cui siano impossibilitati ad utilizzare il sistema di raccolta porta a porta.
2. Possono richiedere la chiave elettronica per l'accesso alle Isole Ecologiche le utenze domestiche non residenti, le utenze domestiche residenti ma domiciliate fuori dal territorio comunale e le utenze domestiche residenti che dichiarano di affittare saltuariamente il proprio immobile. Le tipologie di utenze aventi diritto potranno essere modificate dalla Giunta Comunale con provvedimento motivato qualora emergessero evidenze di necessità differenti.
3. Le utenze aventi diritto potranno richiedere la chiave elettronica presentando il documento "Richiesta badge per accesso all'isola ecologica" che dovrà essere predisposto dagli uffici comunali in base alle indicazioni di questo regolamento e disponibile presso il centro di raccolta comunale
4. Tutti i numeri di badge che accedono alle Isole Ecologiche potranno venire registrati, conservati ed analizzati al fine di identificare usi scorretti ed abusi delle isole stesse; viene considerato un abuso l'accesso all'isola ecologica per più di due volte in una settimana da parte della stessa utenza.
5. Le Isole Ecologiche potranno essere sottoposte a videosorveglianza con il metodo ritenuto più opportuno dal Comune con il fine di identificare eventuali trasgressori
6. L'amministrazione comunale può autorizzare la consegna di tessera magnetica ad attività commerciali a fronte di specifiche e significative motivate esigenze

#### Articolo 19 - Pile, batterie esauste e farmaci

1. Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi come articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.  
 Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità d'attuazione del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto si svolge con le seguenti modalità:
  - a) le pile esauste e le batterie al litio per cellulari devono essere conferite negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
  - b) le batterie esauste di uso domestico vanno conferite gratuitamente presso il centro di raccolta comunale.
  - c) i farmaci scaduti o non utilizzati provenienti dalle abitazioni devono essere immessi negli appositi contenitori collocati nei pressi delle farmacie o possono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale.

#### Articolo 20 - Conferimento dei RSU ingombranti, dei beni durevoli e dei RSU vegetali provenienti da aree verdi

1. I rifiuti ingombranti e i beni durevoli per uso domestico, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose, (RAEE) quali scaldabagno, lavatrici, lavastoviglie, ferri da stiro, radio, tostapane, frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisori, monitor, ecc., devono essere conferiti gratuitamente al "Gestore" richiedendone il ritiro nei pressi della propria abitazione, al numero verde o conferendoli autonomamente presso il centro di raccolta comunale.  
Previa prenotazione del ritiro tramite il numero verde del "Gestore", i rifiuti devono essere collocati, nel numero massimo di 3 pezzi a volta, in area pubblica debitamente segnalata ed all'uopo destinata, accessibile ai mezzi preposti al ritiro, nel rispetto dell'orario concordato.  
L'utente è tenuto a disporre i beni ingombranti e/o durevoli oggetto del conferimento in modo ordinato, occupando il minimo spazio pubblico possibile e, comunque, con modalità tali da non costituire intralcio alla circolazione o ostacolo alla sosta dei veicoli. E' vietato, in particolare, collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico ed a fianco dei cassonetti.
2. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, orti, aree piantumate, anche costituenti pertinenza di edifici privati, e da aree cimiteriali devono essere smaltiti con le seguenti modalità:
  - a) di preferenza devono essere trasformati in utile ammendante direttamente negli stessi orti e giardini tramite processo di compostaggio, al fine di ridurre al massimo il quantitativo di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta.
  - b) tramite conferimento gratuito presso il centro di raccolta comunale.

#### Articolo 21 - Smaltimento e/o recupero

1. Lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti al servizio pubblico avviene a cura del "Gestore" presso gli impianti di smaltimento/recupero in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle disposizioni del "Decreto" e dei provvedimenti attuativi, del piano regionale di gestione dei rifiuti e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.
2. I RSU e i RSAU prima di essere avviati al recupero e/o allo smaltimento devono essere pesati al momento dell'ingresso nell'area dell'impianto di smaltimento o trattamento tramite l'utilizzo di pesa regolarmente collaudata secondo le normative vigenti.
3. A seguito delle operazioni di pesatura devono essere effettuate le registrazioni previste dalla legge.

#### Articolo 22 - Sistema premiante per l'incremento della raccolta differenziata

L'Amministrazione con atto della Giunta Comunale, potrà creare un sistema premiante a favore di utenti "virtuosi" che con il loro fattivo contributo diano incremento alla raccolta differenziata che potrà essere legato alla pratica del compostaggio domestico o altro tipo di comportamento virtuoso.

TITOLO IV Norme atte a garantire un distinto smaltimento dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti da esumazione ed estumulazione

#### Articolo 23 - Obblighi dei produttori e dei detentori

I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel "Decreto", delle relative norme tecniche applicative, nonché in disposizioni nazionali, regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

#### Articolo 24 - Divieto di miscelazione

E' fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi, nel caso di specie si applicano le procedure e le sanzioni di cui al "Decreto".

#### Articolo 25 - Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del "Decreto" relative allo stoccaggio e al deposito

temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

#### Articolo 26 - Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi compete al produttore degli stessi.
2. Il "Gestore" può istituire servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine, dovrà essere stipulata apposita convenzione fra il produttore dei rifiuti speciali ed il "Gestore" del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Il conseguente onere è a carico del richiedente il servizio.

#### Articolo 27 - Rifiuti provenienti da attività edilizie

1. I rifiuti provenienti da attività edilizie o di cantiere dovranno essere smaltiti secondo le vigenti normative.
2. I rifiuti provenienti da attività edilizie di privati identificati come "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06\* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)" – CER 170107 e "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01\*, 17 09 02\* e 17 09 03\*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)" – CER 170904 non possono essere immessi nel normale ciclo dei rifiuti e possono essere conferiti nel Centro di raccolta comunale a seguito di esame visivo da parte dell'addetto, nel limite di piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, fino al limite quantitativo massimo pari a 600 Kg/utenza/anno. I rifiuti dovranno essere conferiti dal proprietario dell'immobile o da suo delegato munito di fotocopia del documento di identità del delegante, che verrà timbrato, registrato e ritirato dal "Gestore", accompagnati dalla dichiarazione di caratterizzazione del rifiuto in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Un esempio di tale dichiarazione è riportato come Allegato 2 al presente regolamento. Il contenuto dell'allegato 2 è indicativo e potrà essere variato in caso di necessità dagli uffici comunali.

#### Articolo 28 - Rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del "Decreto", sono classificati come urbani i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dal DPR 254/2003 nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali.
2. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 12 comma 5 del DPR 254/2003.

I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1 sono smaltiti con le seguenti modalità:

- a) carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio, secondo le modalità previste per gli RSU e i rifiuti differenziati;
- b) frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc. provenienti dalle operazioni di tumulazione ed estumulazione vanno raccolti separatamente dagli altri RSU in appositi contenitori a perdere distinguibili da quelli utilizzati delle altre frazioni di RSU prodotti all'interno dell'area cimiteriale, ai sensi della vigente normativa. Vanno smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei RSU;
- c) parti metalliche, quali zinco, ottone, piombo, ecc. mediante invio a recupero, previa disinfezione nel caso in cui presentino rischi di pericolosità.
- d) I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero sono da considerarsi rifiuti inerti di cui all'art. 184, comma 3, lettera b) del "Decreto" e possono essere riutilizzati, ai sensi dell'art. 13 del DPR 254/03 all'interno della stessa struttura cimiteriale o avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti ai sensi del "Decreto".

#### Articolo 29 - Rifiuti spiaggiati

In caso di mareggiate e casi eccezionali verrà effettuato il posizionamento dal soggetto Gestore, in siti indicati nei pressi della spiaggia, di contenitori scarrabili per agevolare le operazioni di raccolta dei materiali spiaggiati. Pertanto il materiale raccolto durante le operazioni di pulizia delle spiagge dovrà essere conferito negli appositi contenitori.

### TITOLO V Pulizia, igiene e decoro del territorio

#### Articolo 30 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari di posti di vendita e gli avventori nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, anche ambulanti, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività o da essa conseguente.
2. I concessionari di posti di vendita e gli avventori devono conferire i rifiuti non riciclabili, gli imballaggi e gli altri materiali soggetti a raccolta differenziata al "Gestore" secondo le modalità di organizzazione del servizio utilizzando i kit forniti e secondo le modalità comunicate dallo stesso "Gestore."

#### Articolo 31 - Manifestazioni pubbliche

1. Chiunque organizza manifestazioni, di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, spettacoli viaggianti o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico deve mantenere pulito il suolo ove si svolge la manifestazione raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività o da essa conseguente;
2. E' fatto obbligo, per i soggetti riportati al punto 1, di effettuare la raccolta differenziata per tutte le tipologie per le quali il Comune tramite il "Gestore" abbia attivato il servizio e conferirle negli appositi sacchi e/o contenitori che dallo stesso verranno forniti.

#### Articolo 32 - Aree adiacenti e prospicienti a esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici, che utilizzano spazi pubblici o privati ad uso pubblico, devono tenere costantemente pulita l'area occupata e collocarvi i cestini gettacarta e appositi contenitori per i mozziconi di sigaretta, come disciplinato dal regolamento di igiene.
2. Analogo obbligo, di cui al comma 1, vale per tutti i gestori di pubblici esercizi che devono tenere costantemente pulita l'area adiacente e prospiciente i locali dove viene svolta la loro attività, come disciplinato dal regolamento di igiene.
3. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al primo comma devono essere conferiti con le stesse modalità previste per gli RSU e gli RSAU.

#### Articolo 33 - Classificazione rifiuti urbani ai fini gestione/smaltimento e recupero abbandono e/o deposito incontrollato e pulizia dei terreni non edificati

1. Ai fini del recupero, della gestione e dello smaltimento i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua sono classificati come rifiuti urbani, così come previsto dal "Decreto";
2. Non è qualificabile come abbandono e/o deposito incontrollato l'errato conferimento di sacchetti e/o contenitori negli spazi a ciò deputati e/o giorni ed orari individuati dall'Autorità Amministrativa. Ogni altra fattispecie rientra nell'abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti ed disciplinata dal "Decreto."
3. I proprietari delle aree, anche non edificate, ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse sono tenuti a conservarle costantemente libere da rifiuti e/o materiali di scarto.

### TITOLO VI Controllo, vigilanza, sistema sanzionatorio e disposizioni finali

#### CAPO I - Agenti accertatori - Eco-ausiliari

#### Articolo 34 - Oggetto e finalità

1. Con il presente titolo il Comune di Albisola Superiore disciplina a norma dell'articolo 118, comma 6 della Costituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative in materia di vigilanza.
2. Allo scopo di realizzare un efficace apparato di monitoraggio e controllo del territorio comunale per migliorare le azioni preventive atte a promuovere il rispetto della legalità ed il conseguimento di una ordinata e civile convivenza, specificamente nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti e della pulizia del suolo pubblico ed in quello avente ad oggetto l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze comunali, è istituita la seguente figura ausiliaria della vigilanza:  
"AGENTI ACCERTATORI - Eco-ausiliari" a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni ed articolo 19 della legge regionale Liguria 2 dicembre 1982, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni;

3. Le funzioni ausiliarie della vigilanza sono disciplinate dal presente regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dai provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici e servizi del Comune.

#### Articolo 35 - Funzioni

Gli "agenti accertatori – Eco-ausiliari" sono dipendenti comunali o anche soggetti privati nelle forme previste dagli articoli 113 del D. Lgs. n. 267 del 2000, competenti a svolgere funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni esclusivamente in materia di conferimento dei rifiuti e pulizia e igiene del suolo, le cui attribuzioni d'ufficio comprendono anche funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, col potere di accertare su tutto il territorio comunale le violazioni nelle materie di volta in volta individuate nel provvedimento di nomina.

#### Articolo 36 - Individuazione del personale

Con provvedimento di nomina possono essere incaricati a svolgere le funzioni di agente accertatore a norma dei precedenti articolo, tutti i dipendenti comunali, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, assunti anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché il personale a disposizione delle società che gestiscono la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento stradale nelle forme previste dagli articoli 113 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

#### Articolo 37 - Qualità di Pubblico ufficiale

1. I soggetti nominati a svolgere le funzioni di cui al presente regolamento, nell'esercizio di dette funzioni rivestono la qualità di "pubblico ufficiale" a norma dell'articolo 357 del codice penale e gli atti da loro compiuti hanno efficacia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Lo stesso personale provvede, a tal fine, alla redazione degli atti inerenti le procedure sanzionatorie stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

2. Resta fermo l'obbligo, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio, di cui si venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio. In tali casi il personale, di cui al presente regolamento, provvederà per iscritto, attraverso appositi "rapporti di servizio", a segnalare tali fatti al Comandante della Polizia Municipale.

#### Articolo 38 - Requisiti per il conferimento delle funzioni

1. Per il conferimento delle funzioni previste dal presente regolamento sono richiesti i seguenti requisiti ai sensi della Legge n. 296 del 27.12.2006, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007):

- a) essere in possesso della licenza di scuola media superiore;
- b) non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- c) non aver pendenze penali per delitti non colposi.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, è richiesto direttamente dall'azienda all'interessato il quale li attesta mediante autocertificazione. Il riscontro della veridicità delle condizioni così dichiarate avviene, ed è validato, a cura della stessa azienda. La richiesta di nomina avanzata dall'azienda al Comune conferma come esistente l'autocertificazione ai propri atti e come avvenuto, con esito positivo e senza riserve, il relativo controllo dei fatti, stati e qualità in essa contenuti.

3. Il personale destinato a svolgere le funzioni di eco-ausiliario è tenuto a conseguire apposita idoneità a seguito della frequentazione di un corso di preparazione e qualificazione finalizzato a fornire adeguate conoscenze delle norme in materia di raccolta rifiuti, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni, ai procedimenti sanzionatori e di tutela e controllo del conferimento dei rifiuti. Durante il corso saranno fornite nozioni relative al codice penale e di procedura penale. Il corso, a iter concluso con esito positivo, resta valido per quattro anni. Ogni anno verrà effettuata una sezione di aggiornamento della durata fino ad un massimo di quattro ore, dedicata agli operatori abilitati da corsi precedenti.

4. Il corso di cui al precedente comma 3, ha durata di venti ore e si compone di moduli formativi teorici e pratici da svolgersi presso la Polizia Municipale, secondo calendari di frequenza da questa predisposti.

5. La partecipazione al corso è obbligatoria e l'idoneità si consegue a seguito di esame finale predisposto dalla Polizia Municipale. Delle procedure è redatto verbale finale.

6. Fermo restando quanto stabilito nei commi 1 e 3, per il conferimento ai dipendenti comunali delle funzioni di cui al presente regolamento è sufficiente l'esistenza del rapporto di lavoro validamente costituito.

#### Articolo 39 - Nomina e revoca allo svolgimento delle funzioni

1. Al termine dell'istruttoria del procedimento di nomina allo svolgimento delle funzioni, il relativo provvedimento è notificato agli interessati nelle forme previste dal codice di procedura civile. Esso ha effetto immediato.
2. Il personale comunale nominato a svolgere le funzioni di agente accertatore a norma del precedente articolo, rimane applicato nell'unità organizzativa di appartenenza e sotto la direzione dei propri superiori gerarchici.
3. Il personale delle società che gestiscono la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento stradale, nominato a svolgere le funzioni a norma del precedente articolo mantengono il rapporto di lavoro e di subordinazione gerarchica con la propria azienda.
4. Il personale incaricato, a norma del precedente articolo, è tuttavia tenuto ad osservare le direttive del Comandante della Polizia Municipale. I verbali di contestazione e gli altri atti espletati in relazione all'attività da essi svolta nell'esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento sono trasmessi giornalmente alla Polizia Municipale, nel rispetto delle modalità impartite dal Comando di P.M., che ne cura il relativo procedimento.
5. Il Sindaco dispone, sempre con proprio provvedimento, sentito il Comandante della Polizia Municipale ed il dirigente eventualmente competente, la revoca delle funzioni di cui al presente regolamento nei seguenti casi:
  - a) perdita di uno dei requisiti previsti dal precedente articolo;
  - b) risoluzione del rapporto di lavoro;
  - c) richiesta scritta dell'azienda privata.
6. Il Sindaco può, altresì, disporre la revoca delle funzioni, su motivata proposta del Comandante della Polizia Municipale, nell'ipotesi di violazione dei doveri e dei compiti di servizio.

#### Articolo 40 - Doveri e compiti

1. Il personale di cui al presente regolamento adempie alle proprie funzioni con la massima cura, diligenza e costante presenza attiva ed esterna sul territorio, tesa ad assicurare la più efficace azione di accertamento e prevenzione delle violazioni alle norme di legge, di regolamento e dei provvedimenti emanati dall'autorità comunale.
2. Nei confronti della cittadinanza, il personale di cui al presente regolamento deve mantenere atteggiamento di collaborazione e di favorevole disponibilità, fornendo ad essa ogni utile informazione sulla raccolta differenziata, il conferimento dei rifiuti e la pulizia e il decoro del suolo, assicurando, nel contempo, con attenta, precisa e costante azione di prevenzione la correttezza dei comportamenti in materia di raccolta rifiuti e pulizia del suolo.
3. Per assolvere ai compiti di accertamento delle violazioni, il personale che svolge le funzioni di cui al presente regolamento adempie agli atti previsti secondo le procedure stabilite dalla normativa in materia, osservando le direttive ricevute dagli organi preposti, in base all'ufficio e ente di appartenenza. Utilizza a tal fine correttamente gli strumenti e le apparecchiature di servizio che ha in dotazione, assicurandone il corretto utilizzo e la buona conservazione. In particolare, il personale individuato a svolgere le funzioni di cui all'articolo 35 è tenuto ad osservare, sempre e con assoluta esattezza, le direttive ricevute dal Comando della Polizia Municipale.

#### Articolo 41 - Procedimenti disciplinari

1. Ai procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti comunali che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento provvede l'amministrazione, conformandosi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa ed ispirati al principio del contraddittorio.
2. Per i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti privati provvede l'azienda di appartenenza, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, dietro richiesta del Comando della Polizia Municipale. Le sanzioni eventualmente applicate debbono essere immediatamente comunicate al Comando della Polizia Municipale.
3. La violazione delle norme di cui al presente regolamento da parte del personale ivi indicato, costituisce sempre illecito disciplinare.

#### Articolo 42 - Formazione e qualificazione

1. La pubblica amministrazione provvede all'aggiornamento del personale che svolge le funzioni di cui al presente regolamento, secondo le modalità stabilite per i programmi di formazione del personale dipendente.



2. In ogni caso, i programmi di formazione sono per tutti definiti in relazione alle materie e alle nozioni tecniche necessarie a fornire al personale incaricato le competenze e le più ampie conoscenze delle normative e delle tecniche operative attinenti il servizio.

#### Articolo 43 - Coordinamento dell'attività

1. Le procedure di accertamento e l'attività sanzionatoria poste in essere dal personale di cui al presente regolamento debbono svolgersi in conformità alle direttive del Comando della Polizia Municipale, che cura gli adempimenti amministrativi conseguenti.
2. Parimenti, l'adozione della modulistica deve avvenire secondo le direttive del Comando della Polizia Municipale.

#### Articolo 44 - Dotazioni di Servizio

1. Per assolvere adeguatamente alle proprie funzioni, il personale è dotato del materiale necessario; gli oneri dei bollettari sono posti a carico dell'Amministrazione, le società dovranno dotare il personale di appartenenza delle altre dotazioni necessarie. Tali dotazioni devono essere utilizzate solo per gli scopi di servizio.
2. Ai dati, soggettivi ed oggettivi, che vengono trattati è sempre dovuta la massima riservatezza con l'osservanza delle norme in materia.
3. Dell'eventuale smarrimento, furto, danneggiamento del materiale di cui al comma 1 in tutto o in parte, il personale incaricato, dovrà dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione, la quale disporrà conseguentemente, anche ai fini della sostituzione per la continuità del servizio stesso. Il personale incaricato risponde direttamente nei confronti del responsabile di servizio cui è addetto, con le responsabilità disciplinari, civili e penali che ne derivano. Il personale risponde direttamente al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di tutte le responsabilità previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'impiego e la custodia dei bollettari dei verbali utilizzati ai fini sanzionatori.
4. Le dotazioni potranno essere in qualsiasi momento ritirate per esigenze di servizio o per la intervenuta cessazione delle funzioni.
5. Gli agenti accertatori di cui all'articolo 35 prestano servizio in abiti civili e consoni all'attività espletata, corredati degli speciali capi di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale, secondo le norme sulla sicurezza e la protezione sui luoghi di lavoro.
6. I capi utilizzati dovranno indicare la dicitura "Agente accertatore- Eco-ausiliario". In ogni caso i capi d'abbigliamento dovranno evitare la stretta somiglianza con quella della Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine.

#### Articolo 45 - Tessera personale di riconoscimento e segnale distintivo di servizio

1. Per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui al presente regolamento, al personale comunale è rilasciata apposita tessera di riconoscimento. Ai dipendenti privati la tessera è rilasciata dall'azienda cui dipendono.
2. Le tessere devono, da chiunque, essere sempre portate in modo ben visibile sull'abito da lavoro, in apposite custodie plastificate da appendersi al taschino.
3. Ad eventuale richiesta dell'utente della strada il personale di cui al presente regolamento esibisce in modo chiaramente visibile la speciale tessera. Nondimeno, durante l'espletamento delle loro funzioni anche gli agenti accertatori esibiranno il documento loro rilasciato dall'amministrazione, attestante l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti.

### CAPO II Controlli e vigilanza

#### Articolo 46 - Controlli e vigilanza

1. All'accertamento delle violazioni al presente Regolamento ed alle norme in materia di rifiuti provvedono gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ed il personale ausiliario titolato ai sensi del Capo I del presente titolo e tutti i soggetti deputati al rilevamento delle violazioni sul territorio comunale.
2. Il personale della Polizia Municipale, gli agenti accertatori - eco-ausiliari e i soggetti titolati potranno altresì procedere in qualsiasi momento a controllare il contenuto dei singoli sacchetti esposti al fine di effettuare una verifica a campione del corretto conferimento dei rifiuti.
3. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per affrontare specifiche problematiche di abbandono dei rifiuti, è possibile prevedere che i controlli sul territorio vengano effettuati con l'ausilio di sistemi atti alla videosorveglianza (telecamere, fototrappole o similari) e/o senza l'esposizione degli elementi identificativi di cui all'art. 44 comma 6 e all'art. 45 comma 2.

#### Articolo 47 - Sistema sanzionatorio

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non rientranti in altre e specifiche fattispecie disciplinate dalla legge, sono punite ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 12/07/2010, con una sanzione pecuniaria a seconda della violazione effettuata:

1. nella misura di euro 300,00, ridotta del 30% (euro 210,00) se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla notifica della violazione, per le violazioni di cui all'art. 16 comma 1, all'art. 18 comma 13, all'art. 18-bis comma 4 ed all'articolo 20 comma 1;
2. nella misura di euro 100,00, ridotta del 30% (euro 70,00) se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla notifica della violazione, per tutte le altre violazioni;
3. In caso di violazioni reiterate le sanzioni di cui ai punti 1. e 2. del presente articolo verranno raddoppiate a partire dalla terza violazione.

I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo verranno utilizzati per finanziare il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

#### Articolo 48 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le specifiche disposizioni di legge, di regolamento e di altra natura promananti da soggetti a ciò deputati ex lege.

#### Articolo 49 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste per gli atti approvati dal Consiglio Comunale (di cui all'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n.267).
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.
3. Il presente regolamento sostituisce ed annulla il precedente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 94 del 19/12/2011 e ss.mm.ii.

## ALLEGATO 1

### ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI di cui al n° 1 punto 1.1.1 lettera a) della DELIBERA 27/7/1984 del Comitato interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82

- In base alla vigente normativa, sono "assimilate" ai Rifiuti Solidi Urbani le seguenti categorie di Rifiuti:
- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica e simili, legno, metallo e simili)
  - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
  - Sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane
  - Cassette, pallets
  - Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili
  - Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
  - Paglia e prodotti di paglia
  - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
  - Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
  - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
  - Feltri e tessuti non tessuti
  - Pelle o similpelle
  - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
  - Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e ..manufatti composti da tali materiali
  - Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82
  - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
  - Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
  - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
  - Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
  - Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
  - Nastri abrasivi
  - Cavi e materiale elettrico in genere
  - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
  - Scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
  - Scarti in genere di lavorazioni ceramiche (derivanti solo da piccoli laboratori artigiani fino ad un massimo di 5 dipendenti)
  - Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
  - Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
  - Accessori per l'informatica
  - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06\* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) – CER 170107, con le limitazioni nel rispetto di quanto riportato all'art. 27 del Regolamento;
  - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01\*, 17 09 02\* e 17 09 03\*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) – CER 170904, con le limitazioni nel rispetto di quanto riportato all'art. 27 del Regolamento;
  - Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)
  - scarti animali derivanti da attività di caccia

ALLEGATO 2

Comune di Albisola Superiore - Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'  
(art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Dichiarazione di caratterizzazione del rifiuto

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di conduttore dell'immobile situato in Albisola  
Superiore, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di produttore dei rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 17.09.04 - Rifiuti  
misti dell'attività di costruzione e demolizione , diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01\*, 17.09.02\* e  
17.09.03\*)  
Quantità conferita:

Dichiara che

I rifiuti provengono da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della  
civile abitazione di cui sopra (specificare il tipo di rimozione effettuata)

.....  
.....

I rifiuti non contengono scarti di materiale isolante o di coibentazione (guaine bituminose, fibre  
minerali, amianto) o manufatti in cemento-amianto

Nei rifiuti non sono presenti pavimentazioni in asfalto

Il rifiuto non contiene imballaggi contaminati (barattoli che hanno contenuto vernici, resine,  
adesivi, sigillanti)

Il rifiuto non è venuto a contatto o è stato contaminato da sostanze pericolose (idrocarburi ecc.)

data \_\_\_\_\_

firma

il produttore del rifiuto